

**CONTRATTO TIPO "PRESTAZIONE DI SERVIZI"**

**CONTRATTO DGCOMM/DIRB/RM/47/2011**

L'Unione europea, rappresentata dal Parlamento europeo,  
il cui Segretariato generale ha sede al  
Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg,  
rappresentato, per la firma del presente contratto,  
da .....,  
in appresso denominato "*il Parlamento europeo*"

**da un lato,**

*E*

..... con sede sociale in  
.....  
rappresentata da .....  
in qualità di .....,  
in appresso denominato "*il contraente*",  
  
in appresso denominati collettivamente "*le parti*"

**dall'altra,**

HANNO CONVENUTO

**le seguenti Disposizioni particolari e Disposizioni generali**

## **I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **ARTICOLO I.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contraente si obbliga a favore del Parlamento europeo, alle condizioni di cui al presente contratto e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, ad effettuare le seguenti prestazioni di servizi: **monitoraggio della copertura mediatica audiovisiva delle attività del Parlamento europeo e dei Membri del Parlamento europeo realizzata dalle stazioni radiofoniche e televisive italiane** (in prosieguo indicate come "i servizi "), secondo la descrizione figurante nell'allegato II.

### **ARTICOLO I. 2 - DURATA**

1. Il presente contratto entra in vigore in data alla data della sua firma ed è valido per un periodo iniziale di dodici mesi.
2. In nessun caso l'esecuzione degli incarichi può aver inizio prima della data di entrata in vigore del contratto.
3. Il contratto sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non manifesti la volontà di recedere dallo stesso con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale. La durata del contratto non potrà comunque superare i quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1. Il rinnovo non comporta modifica o rinvio degli obblighi in vigore.

### **ARTICOLO I.3 – RELAZIONI E DOCUMENTI**

Il contraente riferirà sulle prestazioni eseguite secondo le disposizioni contenute nel presente contratto e nei relativi allegati.

### **ARTICOLO I.4 – PREZZI E PAGAMENTO**

1. Il prezzo è forfetario e copre tutte le spese sostenute dal contraente in esecuzione del presente contratto. Il prezzo annuale è pari, come da offerta del contraente, a un importo di €... al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. I pagamenti previsti nel contratto sono effettuati a norma del presente articolo. Il saldo avviene soltanto se il Contraente ha soddisfatto tutte le sue obbligazioni contrattuali entro la data di invio della sua richiesta di pagamento.
3. Le richieste di pagamento saranno presentate dal contraente secondo le modalità seguenti:

Il contraente fattura i propri servizi con periodicità mensile, includendovi tutti i diritti d'autore.

Per essere ricevibili, le richieste di pagamento mensili devono essere corredate:

- dalle relative fatture
- Il resoconto mensile redatto secondo le istruzioni riportate nel capitolato tecnico, punto 2.2.2 c).

Il Parlamento europeo dispone di un termine di 20 giorni di calendario a decorrere dal ricevimento del resoconto, per approvarlo o rifiutarlo. Qualora il Parlamento europeo non lo approvi il contraente

dispone di 10 giorni di calendario per presentare ulteriori informazioni o una nuova documentazione. Il termine di pagamento comincia a decorrere solo dopo l'approvazione della documentazione.

In mancanza di reazione da parte del Parlamento europeo entro tale termine, la relazione si considera approvata.

Il saldo delle fatture, soggette alla previa approvazione da parte del servizio competente del Parlamento europeo, avviene entro un termine massimo di 45 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione e registrazione delle stesse.

4. Le richieste di pagamento o le note di credito attinenti all'esecuzione del presente contratto devono essere indirizzate dal Contraente a:

European Parliament  
Official Mail Service of the European Parliament  
Plateau de Kirchberg  
DG COMM / Finance Unit  
L-2929 LUXEMBOURG.

Il contraente è tenuto a trasmettere al Parlamento europeo le richieste di pagamento o le note di credito in buste, plichi o mezzi equivalenti sui quali sia chiaramente visibile e identificabile la dicitura "richiesta di pagamento" o "nota di credito".

Tutte le fatture devono essere inviate in copia per conoscenza anche all'Ufficio d'informazione di Roma.

La fattura deve indicare almeno i seguenti elementi:

- Riferimento del contratto e particolari relativi al pagamento;
- numero del conto bancario del contraente (quale indicato nel contratto);
- codice IBAN/BIC;
- prezzo unitario dettagliato e importo totale, IVA esclusa, espressi in euro;
- l'esenzione dell'importo fatturato dal pagamento dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo sui privilegi e le immunità allegato al trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee. Per la suddetta esenzione IVA si applicano le disposizioni in vigore negli Stati interessati.

Il contraente preciserà nel corpo della richiesta di pagamento o della nota di credito i seguenti riferimenti corrispondenti al servizio responsabile del Parlamento europeo: DG COMM/Finance Unit

5. Il Parlamento europeo ha facoltà di sospendere il termine di pagamento in qualsiasi momento successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, notificando al contraente che la sua richiesta non può essere onorata, per i seguenti motivi:
  - a) gli importi figuranti nella richiesta di pagamento non sono dovuti alla data di ricezione della stessa bensì ad una data successiva già nota e certa;
  - b) il Contraente non ha presentato tutta la documentazione prevista dalla normativa applicabile o dal presente contratto, ma il Parlamento europeo ritiene che il Contraente possa rimediare a tale inadempimento senza che la richiesta di pagamento sia respinta ai sensi del paragrafo 6;
  - c) il Parlamento europeo ritiene necessario procedere a verifiche supplementari che consentano di verificare che gli importi figuranti nella richiesta di pagamento siano dovuti;
  - d) il contraente non ha rispettato le disposizioni di cui al paragrafo 4.

Il Parlamento europeo notifica tale sospensione al contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante e-mail. La sospensione decorre dalla data indicata nella notifica. Il termine riprende a decorrere dopo la revoca della sospensione, ossia:

- per il punto a), alla scadenza del pagamento di cui trattasi, confermata nella notifica del Parlamento europeo;
  - per il punto b), a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Official Mail Service del Parlamento europeo di cui al paragrafo 4, dei documenti di cui trattasi quali indicati nella notifica;
  - per il punto c), al termine di un periodo ragionevole stabilito dal Parlamento europeo e comunicato al contraente nella notifica; e
  - per il punto d), alla data in cui il Parlamento europeo è stato in grado di acquisire le informazioni omesse dal contraente e di procedere alla registrazione della richiesta di pagamento; questa data è comunicata al contraente nella notifica.
6. Il Parlamento europeo respingerà la richiesta di pagamento, tramite notifica al Contraente, per i seguenti motivi:
- a) il pagamento oggetto della richiesta non è dovuto;  
e/o la richiesta di pagamento è inesatta e deve formare oggetto di una nota di credito; oppure
  - c) la richiesta di pagamento o la fattura non contengono tutta la documentazione o le informazioni essenziali previste dal presente contratto o dalla normativa applicabile, oppure la richiesta di pagamento è stata redatta in modo non conforme alla vigente normativa fiscale.
7. In caso di ritardo nel pagamento, il contraente ha diritto a percepire gli interessi di mora. L'interesse è calcolato al tasso più recente applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento (in prosieguo "tasso di riferimento"), maggiorato di sette punti percentuali. Il tasso di riferimento da applicare è quello in vigore il primo giorno del mese nel quale il pagamento è esigibile. Detto tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella serie C. Gli interessi si applicano per il periodo trascorso tra il giorno di calendario successivo al termine di pagamento e il giorno in cui il pagamento viene effettuato. La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo non può essere considerata ritardato pagamento.
- Qualora gli interessi di mora siano inferiori o pari a 200 EUR, essi sono versati al contraente solo previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento.
8. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico sul conto bancario in euro del contraente, da indicare nel modo seguente<sup>1</sup>:

Denominazione della banca: [completare]  
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria: [completare]  
Estremi precisi del titolare del conto: [completare]  
Numero completo del conto, compresi i codici bancari: [completare]  
[Codice IBAN e codice BIC: [completare]]

## **ARTICOLO I.5 – REVISIONE DEL PREZZO**

1. A partire dal secondo anno del periodo contrattuale, il prezzo potrà variare annualmente al rialzo o al ribasso alla data corrispondente a quella della firma del contratto, previa richiesta di una delle parti contraenti indirizzata all'altra parte mediante lettera raccomandata, che dovrà pervenire con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data annuale corrispondente a quella di firma del contratto.

---

<sup>1</sup> Con un documento rilasciato o certificato dalla banca (scheda segnaletica bancaria, relevé d'identité bancaire, ecc.).

2. La revisione del prezzo è effettuata in funzione dell'evoluzione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCUM dell'Unione monetaria (eurozona), pubblicato mensilmente dall'Ufficio statistico dell'Unione europea.
3. La revisione sarà effettuata in base alla seguente formula:

$$Pr = Pi \times Ir / Io$$

Pr: prezzo rivisto che si intende calcolare;

Pi: prezzo specificato alla firma del contratto o prezzo risultante dall'ultima revisione se quest'ultima ha già avuto luogo;

Ir: indice relativo al terzo mese precedente il mese di richiesta della revisione del prezzo;

Io: indice del terzo mese precedente il mese di [entrata in vigore/firma] del contratto o del terzo mese precedente il mese dell'ultima richiesta di revisione se quest'ultima ha già avuto luogo;

#### **ARTICOLO I.6 - GARANZIE FINANZIARIE (non applicabile)**

#### **ARTICOLO I.7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti possono concordare per le prestazioni modalità più particolareggiate da allegare al presente contratto.

#### **ARTICOLO I.8 – MODALITÀ DI COLLAUDO (non applicabile)**

#### **ARTICOLO I.9 – GARANZIA (non applicabile)**

#### **ARTICOLO I.10 - RITARDO, NEGLIGENZA MANIFESTA E INADEMPIMENTO**

1. In caso di ritardo, di negligenza manifesta o di inadempimento totale o parziale del contratto, il Parlamento europeo può, affinché il suo danno sia risarcito in modo adeguato, trattenere sull'importo residuo dovuto al contraente le somme corrispondenti al danno subito, compresi se del caso gli interessi di mora e le spese sostenute in relazione a tale danno. Fatta salva la facoltà del contraente di avviare un procedimento contenzioso, la determinazione del danno, degli interessi di mora e delle spese ai fini del prelievo del corrispettivo sarà effettuata dal Parlamento europeo, previa notifica dell'inadempimento contrattuale al contraente effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo può applicare una penale dello 0,2% dell'importo corrispondente agli ordini ineseguiti per ogni giorno di calendario di ritardo successivo alla notifica del ritardo al contraente, effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'importo totale della penale non può superare il 20% dell'importo corrispondente agli ordini non eseguiti.
3. Qualora, per motivi imputabili al contraente, il servizio competente del Parlamento europeo non sia in grado di emettere il collaudo delle prestazioni o in caso di collaudo parziale, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle prestazioni non collaudate.
4. Nelle circostanze previste al paragrafo 1 e fatte salve le sanzioni amministrative e finanziarie imposte dal Parlamento europeo a norma dell'articolo II.18 delle Disposizioni generali, il Parlamento europeo ha la facoltà, dopo aver inviato al contraente una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, di messa in mora e dopo che questa sia rimasta totalmente o parzialmente senza esito nei quindici giorni di calendario successivi al suo invio, risolvere il contratto ipso iure mediante semplice notifica effettuata con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, e senza alcun risarcimento per il contraente.

## **ARTICOLO I.11 – DIRITTO APPLICABILE, DISPOSIZIONI GENERALI E PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO**

1. Al presente contratto è applicabile il diritto italiano, integrato dal diritto lussemburghese.
2. Il contraente rinuncia alle proprie condizioni contrattuali. Egli dichiara di conoscere e accettare le Disposizioni generali, che formano parte integrante del presente contratto.
3. Il contraente dichiara altresì di accettare che taluni elementi del presente contratto, ossia il suo nome o la sua ragione sociale, nonché l'oggetto e l'importo dell'appalto attribuito, formino oggetto della pubblicità imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (come modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del 17 dicembre 2007) (in prosieguo il "regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002").
4. Ogni documento consegnato dal contraente in occasione della presentazione della sua offerta diviene proprietà del Parlamento europeo e può essere reso accessibile al pubblico nei limiti e secondo le modalità definite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, senza pregiudizio per le disposizioni in materia di pubblicità previste agli articoli 118 e 119 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

## **ARTICOLO I. 12 – CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA<sup>2</sup>**

Ogni controversia tra il Parlamento europeo e il contraente relativa al presente contratto, per la quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole, è sottoposta al Tribunale, organo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù dell'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **ARTICOLO I.13 – PROTEZIONE DEI DATI**

1. I dati personali generati nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati personali possono essere trattati, unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del contratto, dalla Direzione delle Comunicazioni, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organi incaricati di compiti di controllo o di ispezione in applicazione del diritto dell'Unione europea. Il Contraente ha diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e diritto di rettifica degli stessi. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente si rivolge alla Direzione generale delle Comunicazioni. Il contraente ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati ([http://www.europarl.ep.ec/services/data\\_protect/en/Home\\_page.htm](http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/en/Home_page.htm)).
2. Se il presente contratto comporta il trattamento dei dati personali da parte del Contraente per conto del Parlamento europeo, il Contraente può agire solo su istruzioni della Direzione generale delle Comunicazioni, in particolare per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati stessi e i mezzi con i quali l'interessato può

---

<sup>2</sup> In determinati casi, potrebbe essere opportuno prevedere la competenza di un foro nazionale. Qualora le parti prevedano la competenza di un tribunale nazionale, il foro competente dovrebbe comunque essere, in linea di principio, quella dello Stato della legge applicabile.

esercitare i suoi diritti.

3. I dati personali trattati dal Contraente nell'ambito del presente contratto sono riservati. Il Contraente limiterà l'accesso ai dati al personale strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il controllo del contratto.
4. Il Contraente si impegna ad adottare idonee misure di sicurezza a carattere tecnico e organizzativo contro i rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati personali. In caso di trattamento automatizzato, il Contraente deve adottare misure intese a:
  - a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali;
  - b) evitare qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
  - c) evitare qualsiasi immissione non autorizzata di dati in memoria nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata dei dati personali memorizzati;
  - d) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi di apparecchiature di trasmissione dati;
  - e) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati non possano accedere a dati personali diversi da quelli cui si riferisce il loro diritto di accesso;
  - f) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
  - g) assicurare che in un momento successivo sia possibile verificare quali dati personali sono stati trattati, in quale momento e da chi;
  - h) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto del Parlamento europeo possano valere solo le modalità prescritte da quest'ultimo;
  - i) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
  - j) dare alla propria struttura organizzativa un assetto tale da rispondere alle esigenze proprie della protezione dei dati.
5. Il paragrafo 4 lascia impregiudicati gli obblighi derivanti al Contraente dalla legislazione nazionale vigente che attua la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
6. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di verificare l'adozione e il rispetto da parte del Contraente delle misure di cui al paragrafo 4. Il Contraente si impegna a fornire ogni informazione che il Parlamento europeo potrà esigere al riguardo.

#### **ARTICOLO I.14 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI**

Ogni comunicazione relativa al contratto è effettuata per iscritto, indicando il numero di riferimento del contratto. Si considera che il Parlamento europeo abbia ricevuto la corrispondenza inviata per posta ordinaria alla data alla quale la registra il servizio responsabile indicato in appresso. Le comunicazioni (ad eccezione delle richieste di pagamento e delle note di credito di cui all'articolo I.4.6) sono inviate ai seguenti indirizzi:

Per il Parlamento europeo:

Parlamento europeo  
Direzione generale della Comunicazione  
Direzione A  
rue Wiertz 60B  
1047 Bruxelles

Per il contraente:

Sig./Sig.ra [completare]  
[Funzione]  
[Ragione sociale dell'azienda]  
[Indirizzo ufficiale completo]

#### **ARTICOLO I.15 - ALLEGATI**

Sono allegati al presente contratto, di cui costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

Allegato I: Capitolato d'oneri e relativi allegati

Allegato II: Offerta del contraente in data .....

## **II – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO II.1 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. I termini di esecuzione stabiliti nel contratto decorrono, salvo disposizioni particolari, dalla data della sua entrata in vigore. In caso di forza maggiore i termini sono prorogati. I nuovi termini sono in tal caso concordati per iscritto fra le parti.
2. Il contraente esegue il contratto in buona fede e secondo le migliori prassi professionali. È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi di legge cui è soggetto, in particolare gli obblighi imposti dal diritto del lavoro, dal diritto tributario, dalla legislazione sociale e dalla legislazione in materia di salvaguardia ambientale.
3. Le iniziative necessarie ad ottenere gli eventuali permessi e autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del contratto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel luogo di esecuzione degli incarichi affidati al contraente, incombono esclusivamente a quest'ultimo. Qualora il contraente non possa ottenere, per sua colpa, uno dei permessi o autorizzazioni necessari per l'esecuzione dell'appalto, il Parlamento europeo può risolvere il contratto senza preavviso.
4. Ogni riferimento al personale del contraente nel testo del contratto riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'esecuzione del contratto stesso.
5. Il contraente provvede a che tutte le persone che agiscono per suo conto o tutti i membri del suo personale partecipanti all'esecuzione del contratto possiedano le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione degli incarichi a lui affidati, secondo i criteri definiti nella documentazione di gara, compreso il capitolato d'onori.
6. Il contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue gli incarichi affidatigli.
7. Il contratto deve essere eseguito in modo da escludere che il contraente o il proprio personale si trovino in un rapporto di subordinazione con il Parlamento europeo. In particolare:
  - il personale che esegue gli incarichi affidati al contraente non può ricevere alcun ordine diretto dal Parlamento europeo e il contraente o il suo personale non possono entrare a far parte dell'organizzazione amministrativa del Parlamento europeo;
  - in nessun caso il Parlamento europeo può essere considerato come datore di lavoro del personale del contraente.
8. In caso di problemi derivanti dall'azione o dall'omissione di un membro del personale del contraente che presti i propri servizi nei locali del Parlamento europeo, oppure nel caso in cui le qualifiche e/o l'esperienza di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel contratto, il contraente provvede senza indugio a sostituire l'interessato. Il Parlamento europeo ha il diritto di chiedere la sostituzione di tale membro del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale sostitutivo deve possedere le qualifiche e l'esperienza necessarie previste dal bando di gara ed essere in grado di riprendere l'esecuzione del contratto secondo le medesime condizioni contrattuali. Il contraente è responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione degli incarichi affidatigli, derivante dalla sostituzione di membri del personale a norma del presente articolo.
9. Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente e in misura parziale o totale, l'esecuzione del contratto, il contraente provvede immediatamente e di propria iniziativa a prenderne nota e a segnalarlo al Parlamento europeo. Nella segnalazione il contraente descriverà il problema, indicando la data in cui si è manifestato e le azioni da lui intraprese per assicurare il pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali. In tali circostanze,

il contraente da priorità alla risoluzione del problema piuttosto che all'accertamento delle responsabilità.

10. Se il contraente non adempie alle sue obbligazioni contrattuali secondo le disposizioni del contratto, il Parlamento europeo – fermo restando il suo diritto di risolvere il contratto – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempimento. Inoltre, il Parlamento europeo può applicare sanzioni o chiedere il risarcimento danni secondo il disposto dell' articolo I.10 delle Disposizioni particolari e dell'articolo II.18 delle Disposizioni generali.
11. Il contraente si impegna a fornire al Parlamento europeo le informazioni dal Parlamento eventualmente richieste per le necessità di gestione del contratto.
12. Il contraente, come il suo personale, non possono rappresentare il Parlamento europeo e si astengono da ogni comportamento che possa generare tale impressione. Essi sono tenuti ad informare i terzi che gli stessi non fanno parte della funzione pubblica dell'Unione europea.
13. Alla scadenza del contratto, il contraente si impegna a trasmettere al Parlamento europeo tutti i documenti in suo possesso relativi agli incarichi che gli erano stati affidati per l'esecuzione del contratto stesso.

## **ARTICOLO II.2 - OBBLIGHI ACCESSORI DEL CONTRAENTE**

1. Il contraente è tenuto a sottoscrivere le assicurazioni di legge contro i rischi e i danni relativi all'esecuzione del contratto, soprattutto in materia di responsabilità civile. È tenuto anche a sottoscrivere le assicurazioni integrative usuali nel suo settore di attività. Qualora il Parlamento europeo ne faccia richiesta, il contraente provvede a trasmettergli copia di tutte le polizze di assicurazione di cui sopra, entro un termine massimo di 15 giorni di calendario.
2. Il contraente adotta ogni misura opportuna (assicurazioni e altro) per coprire il proprio personale contro i rischi cui quest'ultimo possa essere esposto nel periodo di esecuzione del presente contratto.
3. Il contraente deve essere in grado di dimostrare in ogni momento al Parlamento europeo che il proprio personale è in regola con la normativa applicabile.

## **ARTICOLO II.3 – RESPONSABILITÀ**

1. Tranne in caso di dolo o di colpa grave da parte sua, il Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal contraente o dal suo personale nel corso dell'esecuzione degli incarichi oggetto del contratto. Per questo tipo di danni, il Parlamento europeo non ammetterà alcun reclamo recante richiesta di indennizzo o di rimessa a nuovo.
2. Salvo in caso di forza maggiore, il contraente è responsabile di ogni perdita, danno, diretto o indiretto, a persone o cose, o danneggiamento arrecato al Parlamento europeo o a terzi dal contraente stesso, da qualsiasi persona che agisca per suo conto o da qualsiasi membro del suo personale durante l'esecuzione del contratto, anche se verificatosi nell'ambito dei subappalti di cui all'articolo II.7. Il Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile di azioni od omissioni commesse dal contraente nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Il contraente è tenuto al risarcimento in caso di azione, reclamo o procedimento giudiziario promosso da un terzo contro il Parlamento europeo in conseguenza di un danno causato dal contraente stesso in occasione dell'esecuzione del contratto.

4. Nel caso di un'azione avente attinenza con l'esecuzione del contratto intentata da un terzo contro il Parlamento europeo, il contraente presta assistenza al Parlamento europeo. I costi sostenuti a tale scopo dal contraente possono essere assunti a proprio carico dal Parlamento europeo.
5. Fatte salve le disposizioni in materia di collaudo e di garanzia, il contraente è obbligato a risarcire il danno causato al Parlamento europeo per mancata esecuzione o esecuzione carente o tardiva del contratto.

#### **ARTICOLO II.4 – FATTURAZIONE**

1. Per ciascuna prestazione di servizi il contraente si impegna a emettere una fattura conforme alle disposizioni contrattuali.
2. Ogni fattura deve obbligatoriamente riportare le seguenti informazioni: il nome e l'indirizzo completo del contraente, il riferimento e/o la data del contratto, la descrizione dei servizi forniti, gli importi espressi in euro, le coordinate bancarie del contraente con indicazione dei codici IBAN e BIC e il suo numero di partita IVA. La fattura reca la menzione "Per uso ufficiale del Parlamento europeo".
3. Fatto salvo il suo diritto agli interessi di mora, il contraente accetta gli eventuali vincoli di carattere finanziario connessi al regime dei dodicesimi provvisori che si applica nel caso in cui il bilancio generale dell'Unione europea non risulti adottato all'inizio dell'esercizio, secondo quanto previsto all'articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

#### **ARTICOLO II.5 – DISPOSIZIONI FISCALI**

1. Il contraente ha la responsabilità esclusiva del rispetto della legislazione fiscale applicabile. Ogni inadempienza rende nulle le richieste di pagamento presentate. Il contraente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di IVA.
2. Il Contraente riconosce che l'Amministrazione aggiudicatrice, in quanto istituzione dell'Unione europea, è esente dal pagamento di ogni imposta o tassa, e in particolare dall'IVA, per effetto del disposto dell'articolo 3 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Tale esenzione è accordata al Parlamento europeo dai governi degli Stati membri, a posteriori mediante rimborso effettuato su presentazione della relativa documentazione oppure mediante esonero diretto.
3. Se, in virtù della normativa fiscale applicabile, il contraente è tenuto ad assolvere l'IVA sulle somme percepite ai sensi del presente contratto, il Parlamento europeo versa al contraente, oltre al prezzo di cui all'articolo I.4 delle Disposizioni particolari, l'importo dell'IVA applicata e ne richiede successivamente il rimborso alle autorità nazionali competenti. A tal fine, il contraente deve presentare al Parlamento europeo una fattura redatta conformemente alla normativa applicabile in materia di IVA, indicante il proprio domicilio fiscale ai fini IVA. La fattura deve menzionare chiaramente che le prestazioni sono destinate al Parlamento europeo ed indicare separatamente il prezzo (IVA esclusa) dovuto per le prestazioni, e forniture ad esse attinenti, e l'IVA applicata.

#### **ARTICOLO II.6 – RECUPERI**

1. Se il totale dei versamenti effettuati è superiore all'importo effettivamente dovuto a norma del contratto specifico o del buono d'ordine, oppure se le disposizioni del contratto giustificano un recupero, al ricevimento della nota di addebito il contraente rimborsa l'importo corrispondente in euro secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Parlamento europeo.

2. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine indicato nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi di mora al tasso calcolato conformemente all'articolo I.4 delle Disposizioni particolari. Gli interessi vengono applicati con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di esigibilità fino al giorno di calendario in cui l'importo dovuto è stato rimborsato integralmente.
3. Dopo averne dato comunicazione al contraente, il Parlamento europeo può recuperare tramite compensazione i crediti certi, liquidi ed esigibili, nel caso in cui anche il contraente vanti nei confronti dell'Unione europea crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Parlamento europeo ha anche la facoltà di attingere alla garanzia, se prevista.

#### **ARTICOLO II.7 – SUBAPPALTO E CESSIONE**

1. Il contraente non può, senza la preventiva autorizzazione scritta del Parlamento europeo, cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, subappaltare, anche in parte, l'esecuzione degli incarichi che gli sono stati affidati né servirsi di fatto di terzi sostituiti per le medesime finalità.
2. In ogni caso, anche quando il Parlamento europeo autorizza il contraente a subappaltare, quest'ultimo rimane unico e intero responsabile della corretta esecuzione del contratto, sia nei confronti del Parlamento europeo che nei confronti di terzi.
3. In caso di cessione o di subappalto del contratto, il contraente è tenuto a includere in ogni contratto stipulato con i cessionari o subappaltatori tutte le clausole atte a consentire al Parlamento europeo di esercitare gli stessi diritti e di beneficiare delle stesse garanzie nei confronti sia dei subappaltatori o cessionari che del contraente stesso.
4. In mancanza dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o in caso di inottemperanza dei termini dell'autorizzazione, la cessione o il subappalto effettuati dal contraente non possono essere fatti valere nei confronti del Parlamento europeo e sono privi di effetto per quest'ultimo.

#### **ARTICOLO II.8 – CONFLITTO D'INTERESSI**

1. Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del contratto. In particolare, un conflitto d'interessi può risultare da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da legami familiari o affettivi o da ogni altra relazione o comunanza d'interessi. Ogni conflitto d'interessi che si palesi nel corso dell'esecuzione del contratto va immediatamente notificato per iscritto al Parlamento europeo. In caso di conflitto d'interessi, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti per porvi fine.
2. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal contraente siano adeguati e, se necessario, di esigere provvedimenti supplementari, entro il termine da esso stabilito.
3. Il contraente provvede affinché il suo personale, il consiglio di amministrazione e i dirigenti non vengano a trovarsi in una situazione tale da far sorgere un conflitto d'interessi. Il contraente sostituisce immediatamente, e senza esigere alcun indennizzo da parte del Parlamento europeo, ogni membro del suo personale che venga a trovarsi in una simile situazione.
4. Il contraente dichiara che:
  - non ha fatto e si impegna a non fare alcuna offerta di qualsivoglia natura dalla quale sia possibile trarre un vantaggio per effetto del contratto;

- non ha accordato, ricercato, tentato di ottenere o accettato e si impegna a non accordare, ricercare, tentare di ottenere o accettare, alcun vantaggio, finanziario o di altra natura, a favore o da parte di qualsiasi persona che costituisca una pratica illecita o che configuri in modo diretto o indiretto il reato di corruzione, e si traduca in una regalia o ricompensa legata all'esecuzione dell'appalto.
5. Il contraente comunica per iscritto tutte le obbligazioni derivanti dal presente articolo al proprio personale, ai propri organi amministrativi e di direzione e ai terzi partecipanti all'esecuzione del contratto. Egli trasmette al Parlamento europeo, a sua richiesta, una copia delle istruzioni impartite e degli impegni assunti a tale riguardo.

## **ARTICOLO II.9 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O INDUSTRIALE APPARTENENTI A TERZI**

1. Tutti i risultati, opere o relativi diritti, segnatamente i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, acquisiti nel quadro dell'esecuzione del contratto, sono di proprietà esclusiva del Parlamento europeo, che può sfruttarli o cederli a sua discrezione, senza limitazioni geografiche o di altra natura, tranne nel caso di diritti esistenti anteriormente alla conclusione del contratto o di un contratto specifico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il contraente garantisce con la presente clausola che ha il diritto di cedere il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale relativi a detti risultati e opere. Il contraente non può in alcun modo sfruttare (cedere, riprodurre, comunicare, pubblicare, adattare o utilizzare in qualunque altro modo) i diritti ceduti in conformità con il presente paragrafo, salvo preventiva autorizzazione scritta del Parlamento europeo.
2. Qualora l'esecuzione del contratto preveda l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale o industriale appartenenti a terzi, il contraente garantisce con la presente clausola di aver ottenuto dal titolare (o dai titolari) di detti diritti o dai suoi (loro) rappresentanti legali l'autorizzazione ad utilizzare tali diritti ai fini del presente contratto. In tal caso, il contraente deve anche indicare al Parlamento europeo ogni eventuale obbligo o vincolo risultante da un diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale appartenente a terzi. Ogni pagamento di cui il contraente sia eventualmente debitore come corrispettivo di questa autorizzazione è a suo carico.
3. Qualora esistano dei diritti morali sull'opera ceduta, il contraente indica al Parlamento europeo il titolare di detti diritti.
4. Il Parlamento europeo non è tenuto a pubblicare i manoscritti o i documenti consegnati in esecuzione del contratto. Se il Parlamento decide di non pubblicare i manoscritti o i documenti consegnati, il contraente può farli pubblicare altrove solo con l'autorizzazione scritta del Parlamento europeo.
5. Qualora l'esecuzione dell'appalto comporti l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale o industriale appartenenti a terzi, o sia avviata contro il Parlamento europeo un'azione fondata su una violazione di tali diritti, il contraente prende tutti i provvedimenti necessari a sostegno del Parlamento europeo nell'ambito di tale azione e si fa carico delle spese procedurali di qualsiasi tipo e dei danni eventualmente risultanti da tale azione per il Parlamento europeo.
6. La garanzia di cui al paragrafo 5 non opera:
  - quando il Parlamento europeo impone il ricorso a un diritto di proprietà intellettuale o industriale appartenente a terzi;
  - quando, contrariamente a un'esplicita disposizione del contratto, il Parlamento europeo utilizza le prestazioni o parte di esse per fini diversi da quelli previsti dal capitolato e dai relativi allegati;

- quando il Parlamento europeo rifiuta la sostituzione o la modifica proposta dal contraente per evitare la contraffazione, nonostante la prestazione sostituita o modificata risponda alle specifiche tecniche stabilite dal capitolato e dai relativi allegati.

7. Nei casi indicati al paragrafo 6, l'ottenimento delle licenze necessarie, il pagamento di diritti di concessione o di indennizzi nonché le spese procedurali di qualsiasi natura e gli eventuali danni subiti dal contraente sono a carico del Parlamento europeo.
8. Il Parlamento europeo e il contraente devono informarsi reciprocamente in merito a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale che potrebbe impedire l'esecuzione del contratto. Al primo manifestarsi di un'azione da parte di terzi, in particolare di rivendicazione, anche dopo l'esecuzione dell'appalto, la parte chiamata in causa ne informa l'altra al più presto e le due parti agiscono quindi di comune accordo e si comunicano tutte le informazioni o elementi di prova di cui dispongono o che possono ottenere.
9. Il fatto che l'oggetto del contratto o una delle sue parti sia protetto da un diritto di proprietà intellettuale o industriale appartenente al contraente o sul quale questi possiede un diritto di licenza, non osta a che il Parlamento europeo provveda o faccia provvedere a ripararlo o a farlo riparare da chiunque ritenga opportuno, assumendo a proprio carico i rischi derivanti dai diritti di terzi, a meno che il contraente non abbia un diritto di proprietà intellettuale o industriale sul procedimento stesso di riparazione e, consultato per primo, si offra di effettuare la riparazione entro un termine e a un prezzo ragionevoli.

#### **ARTICOLO II.10 – RISERVATEZZA E DISCREZIONE**

1. Salvo preventiva autorizzazione scritta del Parlamento europeo, il contraente è tenuto a mantenere riservati nei confronti di qualunque persona non autorizzata, i fatti, le informazioni, le conoscenze, i documenti o altri elementi che il Parlamento europeo gli ha indicato come riservati. Il contraente resta vincolato a tale impegno anche dopo l'assolvimento dell'incarico. Tale obbligo sussiste, per ciascuno di questi elementi di informazione, finché detti elementi non siano stati regolarmente divulgati.
2. Il contraente impone il rispetto della riservatezza ai propri agenti, dipendenti, collaboratori ed eventuali subappaltatori.
3. Il contraente si impegna, per sé e il suo personale, a non utilizzare a fini diversi dall'esecuzione del contratto e a non divulgare a terzi, fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altri elementi di cui abbia ricevuto comunicazione o preso conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'appalto, e i risultati dei servizi prestati. Questi obblighi restano in vigore anche dopo l'esecuzione del presente contratto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli eventuali obblighi cui è soggetto il contraente per effetto delle vigenti disposizioni di legge o di decisioni delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO II.11 – DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

1. Il contraente non può in nessun caso utilizzare riprese esterne o interne degli edifici del Parlamento europeo a fini pubblicitari o commerciali senza preventiva autorizzazione del Parlamento europeo.
2. L'autorizzazione del Parlamento europeo di cui al paragrafo 1 può essere subordinata a Disposizioni particolari e ed essere limitata ad un periodo di tempo determinato.

## **ARTICOLO II.12 – UTILIZZO, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

1. Il contraente autorizza il Parlamento europeo a trattare, utilizzare, diffondere e pubblicare per qualsiasi scopo, in qualsiasi modo e su ogni supporto, i dati contenuti nel contratto o ad esso attinenti, in particolare l'identità del contraente, l'oggetto e la durata del contratto, l'importo versato e le relazioni. Allorché si tratta di dati a carattere personale, si applicano le relative clausole delle Disposizioni particolari.
2. Ogniqualvolta voglia diffondere o pubblicare informazioni relative al contratto, il contraente è tenuto a ottenere in via preliminare l'autorizzazione scritta del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può ai fini del rilascio dell'autorizzazione imporre al contraente di indicare l'importo versato dall'Unione europea o subordinare l'autorizzazione ad altre condizioni. Le informazioni pubblicate o divulgate preciseranno comunque che le opinioni che vi sono espresse riflettono unicamente la posizione del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale dal Parlamento europeo.
3. È vietato utilizzare informazioni ottenute dal contraente nel corso del contratto per scopi diversi dall'esecuzione dello stesso, a meno che il Parlamento europeo non abbia concesso in via preliminare una esplicita autorizzazione scritta.

## **ARTICOLO II.13 – MESSA A DISPOSIZIONE DI MATERIALE O SERVIZI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

1. L'utilizzo di materiale telefonico, informatico, burocratico e/o di altri servizi messi a disposizione del contraente e del suo personale – così come definiti dal capitolato – è riservato a fini strettamente professionali.
2. Il Parlamento europeo si riserva il diritto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione della vita privata e del segreto d'impresa, di controllare in ogni momento l'uso fatto da parte del contraente e del suo personale di detto materiale e/o servizi. Il contraente si impegna a informare per iscritto il proprio personale in merito a questo diritto del Parlamento europeo.
3. In caso di utilizzo non professionale o abusivo, al contraente sarà inviato un avvertimento scritto. Se il problema persiste, il materiale e/o l'accesso ai servizi in questione saranno ritirati. Qualora giudichi il problema di una certa gravità, il Parlamento europeo potrà ritirare il materiale e/o l'accesso ai servizi senza preavviso.
4. La responsabilità del contraente per i danni derivanti dall'utilizzo di cui al precedente comma è disciplinata dagli articoli I.10 e II.3. Affinché il suo danno venga risarcito in modo adeguato, il Parlamento europeo potrà in particolare applicare le disposizioni di cui all'articolo I.10.1.

## **ARTICOLO II.14 – PERDITA O AVARIA DEI MATERIALI, PEZZI, APPARECCHIATURE, DISEGNI, CAMPIONI, FORNITURE, MODELLI, SAGOME, CALIBRI E SOFTWARE APPARTENENTI AL PARLAMENTO EUROPEO E DETENUTI DAL CONTRAENTE**

1. Il contraente è responsabile della perdita o dell'avaria di materiali, pezzi, apparecchiature, disegni, campioni, forniture, modelli, sagome, calibri e software appartenenti al Parlamento europeo, da lui detenuti ai fini dell'esecuzione del contratto, siano essi stati messi a disposizione dal Parlamento europeo o acquistati per conto del Parlamento.
2. La riparazione di una perdita o di un'avaria di cui al paragrafo 1 si effettua, a scelta del Parlamento europeo e previa consultazione del contraente, in natura (sostituzione o ripristino) o mediante risarcimento equivalente al costo della sostituzione alla data della perdita o dell'avaria

eventualmente maggiorato delle imposte e tasse eventualmente applicate su tale importo dalle amministrazioni nazionali.

3. Qualora i beni di cui al paragrafo 1 siano soggetti ad ammortamento, si tiene conto soltanto del loro valore residuo.

#### **ARTICOLO II.15 – FORZA MAGGIORE**

1. Per forza maggiore s'intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, non attribuibile a errore o negligenza di una delle parti o di un subappaltatore e che non sia stato possibile evitare malgrado tutta la diligenza prestata, che impedisca a una delle parti di adempiere a una o più obbligazioni contrattuali. Non si possono far valere come casi di forza maggiore difetti nelle attrezzature o nei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso accertato di forza maggiore.
2. Se una delle parti si trova dinanzi ad un caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio l'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con mezzo equivalente, precisandone la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.
3. La parte che non ha assolto le proprie obbligazioni contrattuali per causa di forza maggiore non è considerata inadempiente. Se il contraente si trova nell'impossibilità di eseguire gli incarichi affidatigli per cause di forza maggiore, non ha diritto né a compensi né a risarcimenti. Se l'esecuzione è parziale, egli è remunerato in misura corrispondente. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto del contraente ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nonché delle spese di trasferimento del materiale sostenute in relazione all'esecuzione del contratto.
4. Le parti prendono tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i danni eventuali rispettivamente sofferti.

#### **ARTICOLO II.16 – RISOLUZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

1. Il Parlamento europeo può risolvere integralmente o parzialmente il presente contratto ipso iure, senza azione giudiziaria e senza indennizzo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:
  - a) se il contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero se a suo carico è in corso un procedimento di tal genere;
  - b) se nei confronti del contraente è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
  - c) se, in materia professionale, il contraente ha commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
  - d) se il contraente non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito, del paese il cui diritto si applica al contratto o del paese dove dev'essere eseguito il contratto;

- e) se nei confronti del contraente è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee o dell'Unione europea;
  - f) se il contraente si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal Parlamento europeo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto o non ha fornito tali informazioni;
  - g) se nella situazione del contraente interviene un cambiamento di carattere giuridico, finanziario, tecnico od organizzativo che, secondo il parere del Parlamento europeo, può avere notevoli ripercussioni sull'esecuzione del contratto;
  - h) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o le licenze necessari per l'esecuzione del contratto;
  - i) se una lettera di messa in mora con cui si contesta al contraente una violazione dei suoi obblighi contrattuali e inviata all'interessato mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, sia rimasta totalmente o parzialmente senza esito nei quindici giorni di calendario successivi al suo invio;
  - j) se il contraente ha subito una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
  - k) se, dopo l'aggiudicazione, la procedura di attribuzione dell'appalto o l'esecuzione del contratto risulta inficiata da gravi errori, da irregolarità oppure da frode; se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, il Parlamento europeo può inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati o risolvere ogni contratto già stipulato, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi;
  - l) se il contraente si trova in situazione di conflitto di interessi senza avervi posto fine;
  - m) a seguito della constatazione di un inadempimento di cui all'articolo II.20, paragrafo 3, o all'articolo II.21, paragrafo 3.
2. In caso di forza maggiore, notificato a norma dell'articolo II.15, ciascuna parte contraente può risolvere il contratto se la sua esecuzione non può essere assicurata per un periodo corrispondente ad almeno un quinto del periodo indicato nelle Disposizioni particolari.
  3. Prima della risoluzione del contratto in applicazione del paragrafo 1, lettera i), il contraente avrà la possibilità di sottoporre le sue osservazioni entro un termine di 15 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione di messa in mora fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  4. La risoluzione del contratto prende effetto dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui si annuncia la risoluzione del contratto, oppure da altra data indicata nella lettera stessa.
  5. Conseguenze della risoluzione del contratto:
    - a) Qualora il Parlamento europeo risolva il contratto a norma del presente articolo, e fatte salve le altre clausole del contratto, il contraente rinuncia a chiedere il risarcimento dei danni diretti o indiretti, in particolare la perdita degli utili attesi conseguente al mancato completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la lettera di notifica della risoluzione del contratto, il contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, per prevenire danni e per annullare o ridurre i propri impegni. Entro un termine non superiore a sessanta giorni di calendario a decorrere dalla data in cui prende effetto la risoluzione del contratto, il

contraente prepara tutti i documenti richiesti nelle Disposizioni particolari per gli incarichi eseguiti fino alla predetta data.

- b) Il Parlamento europeo può richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti e recuperare le somme pagate al contraente ai sensi del contratto.

- c) Dopo la risoluzione del contratto il Parlamento europeo può rivolgersi ad un altro contraente per il completamento delle prestazioni. Il Parlamento europeo ha il diritto di reclamare dal contraente il rimborso di tutti i costi supplementari sostenuti per il completamento di tali prestazioni, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui gode il Parlamento europeo a norma del contratto.

#### **ARTICOLO II.17 – CONTESTAZIONI – PERIZIE**

1. In caso di controversia che richieda verifiche di carattere materiale o tecnico, la parte più diligente può far procedere ad una perizia prima di eventuali procedimenti giudiziari.

A tal fine, la parte più diligente notifica per iscritto alla controparte l'oggetto della controversia, proponendo il nome di un perito.

2. L'altra parte deve, entro quindici giorni di calendario, comunicare se accetta o meno il perito e, in caso di rifiuto, fare una controproposta alla quale dovrà essere data risposta entro quindici giorni di calendario a decorrere da tale comunicazione.

Tale scambio di corrispondenza avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Se le due parti non pervengono ad alcun accordo, la parte più diligente sottoporrà la controversia al foro competente in virtù dell'articolo I.12, chiedendo se del caso la nomina di un perito.

#### **ARTICOLO II.18 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE**

1. Il Parlamento europeo può applicare sanzioni amministrative o finanziarie:
  - a) al contraente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal Parlamento europeo ai fini della partecipazione all'appalto o non abbia fornito tali informazioni;
  - b) al contraente che sia stato dichiarato gravemente inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali.

Il Parlamento europeo deve comunque dare al contraente la possibilità di sottoporre preliminarmente le proprie osservazioni.

2. Le sanzioni amministrative o finanziarie sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità della violazione commessa, e possono consistere:
  - a) nell'esclusione del contraente dagli appalti e dalle sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea per un periodo massimo di dieci anni; e/o
  - b) in sanzioni finanziarie inflitte al contraente entro i limiti del valore dell'appalto di cui trattasi.

#### **ARTICOLO II.19 - CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI**

1. A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Corte dei conti europea è abilitata a verificare i documenti detenuti dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio dell'Unione europea, dalla data della firma del contratto fino a cinque anni dopo il pagamento a saldo.

2. Il Parlamento europeo, o un organismo esterno di sua scelta, ha i medesimi diritti della Corte dei conti europea per le verifiche e i controlli attinenti al rispetto delle disposizioni contrattuali, dalla data della firma del contratto fino a cinque anni dopo il pagamento a saldo.
3. Inoltre, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare controlli e verifiche in loco dalla data della firma del contratto fino a cinque anni dopo la data di pagamento a saldo.

#### **ARTICOLO II.20 – DISPOSIZIONI AMBIENTALI**

1. Il contraente si impegna a rispettare, nel quadro dell'esecuzione del presente contratto, le specificità del contratto in materia di ambiente e ogni altra analoga disposizione imposta dal capitolato d'oneri ed eventualmente precisata nell'offerta del contraente.
2. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di effettuare direttamente presso il contraente le verifiche e i controlli necessari per assicurarsi del rispetto dei requisiti ambientali imposti. Tali verifiche e controlli potranno essere effettuati, in tutto o in parte, da un soggetto esterno debitamente incaricato dal Parlamento europeo.
3. Ogni constatazione di inadempimento da parte del contraente degli obblighi ambientali imposti o ogni opposizione da parte di questi all'ispezione da parte del Parlamento europeo o di un soggetto debitamente incaricato, darà al Parlamento europeo la facoltà di risolvere il presente contratto.

#### **ARTICOLO II.21 – DISPOSIZIONI SOCIALI**

1. Il contraente si impegna a rispettare, nel quadro dell'esecuzione del presente contratto, le disposizioni di legge in materia di protezione dei lavoratori e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo di esecuzione delle prestazioni.
2. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di effettuare direttamente presso il contraente le verifiche e i controlli necessari per assicurarsi del rispetto delle disposizioni vigenti in materia sociale e di pari opportunità. Tali verifiche e controlli potranno essere effettuati, in tutto o in parte, da un soggetto esterno debitamente incaricato dal Parlamento europeo.
3. Ogni constatazione di inadempimento da parte del contraente degli obblighi imposti o ogni opposizione all'ispezione da parte del Parlamento europeo o di un soggetto debitamente incaricato, darà al Parlamento europeo la facoltà di risolvere il presente contratto.

#### **ARTICOLO II.22 – MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Ogni modifica del presente contratto e dei suoi allegati, comprese le aggiunte o le soppressioni, deve formare oggetto di una clausola addizionale scritta, stipulata alle stesse condizioni del contratto. A tal fine, nessuna intesa verbale può essere vincolante per le parti.
2. In caso di invalidità o inopponibilità di una disposizione del presente contratto, le altre disposizioni del contratto rimangono valide, e le parti si impegnano a sostituire la disposizione non valida o inopponibile con un'altra disposizione avente effetti economici quanto più possibile vicini a quelli della disposizione di cui trattasi.
3. Qualora il Parlamento europeo si astenga o ometta di esercitare o fare applicare i diritti derivanti

da una qualsiasi disposizione del presente contratto, tale astensione od omissione non costituisce rinuncia da parte del Parlamento alle disposizioni del contratto stesso.

#### **ARTICOLO II.23 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Le clausole delle Disposizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del contratto. Le clausole delle Disposizioni generali prevalgono su quelle degli allegati. Gli allegati prevalgono l'uno sull'altro secondo l'ordine della loro numerazione.
3. Fatto salvo quanto precede, i diversi documenti che compongono il contratto sono da considerarsi reciprocamente esplicativi. Eventuali ambiguità o divergenze all'interno di una delle parti o tra le varie parti verranno chiarite o corrette dal Parlamento europeo mediante istruzioni scritte.

Fatto a ....., il ..... in duplice copia.

*Per il contraente*

*Per il Parlamento europeo*